



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO


Esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026

O.M. n. 54 del 26 marzo 2026

Ispettrice
Teresa Periti

21.04.2026



A faint, light-colored crest or coat of arms is visible in the background at the top of the page.

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di maturità



Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 , come novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164



*L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado assume la nuova denominazione «**esame di maturità**»*

*«L'esame **di maturità** verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e **valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona**» (art. 12 comma 1 del d. lgs. 62/2017)*

Candidati interni

Art. 3

Ammissione all'esame di maturità

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio;

Candidati interni

Art. 3

Ammissione all'esame di maturità


Comma iv dell'ordinanza in provincia di Trento
Regolamento provinciale Capo III
(come espresso dall'art.33 della Ordinanza Ministeriale 54)
Complessivamente sufficiente

Candidati interni

Art. 3

Ammissione all'esame di maturità

- **A domanda**, sono ammessi direttamente all'esame di maturità, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e abbiano riportato, nello scrutinio finale della **penultima classe**, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.



Candidati interni

Art. 3

Ammissione all'esame di maturità

- Possono fare l'esame gli studenti che hanno il diploma professionale dell'leFP quadriennale che hanno frequentato il CAPES come disciplinato dall'art.14 comma 3 del Decreto Legislativo 61/2017 che riprende art.20 comma 1 lettera C del decreto legislativo 226/2005

Candidati interni

Art. 3

Ammissione all'esame di maturità

- ***Chiarimento in relazione al requisito di cui alla lettera d):***
- benché il testo del decreto n. 62/2017 reciti:
- «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina **o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto** secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.[...] Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina **o in un gruppo di discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo»
- **si sottolinea che nel vigente ordinamento non esistono «gruppi di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto».**

Candidati interni

Art. 3

Ammissione all'esame di maturità
Studenti che hanno svolto parte della carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri

Si richiama l'attenzione nell'articolo 3 al comma 2 ultimo periodo dell'ordinanza:

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta **anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione** per gli **studenti** di nazionalità **italiana o straniera** i quali, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo **svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.** (valido per tutti gli studenti sia italiani che stranieri)

Candidati esterni

Art. 4

Ammissione all'esame di maturità

Sono ammessi all'esame di maturità in qualità di candidati esterni, coloro che (articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017):

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 226/2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026.

Candidati esterni

Art. 4

Ammissione all'esame di maturità

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 62/2017, l'ammissione all'esame di maturità dei candidati esterni è altresì subordinata alla **partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI**, nonché allo svolgimento di **attività assimilabili alle attività di formazione scuola-lavoro**, come definite dall'art. 2 del d.m. n. 226/2024.

Per la validità del percorso del candidato esterno, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità.

I candidati esterni possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il **30 marzo 2026** presentando, entro e non oltre il **20 aprile 2026**, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte (art. 6, comma 6, del d.m. n. 226/2024).

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di **un esame preliminare** inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, delle **attività di formazione scuola-lavoro e delle attività assimilabili**, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, **almeno quindici giorni prima** dell'inizio dell'esame preliminare (art. 7 del d.m. n. 226/2024).

Il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare, nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, comma 2, del d.m. n. 226/2024.

Sedi dell'esame**Art. 6****Candidati interni**

Ai sensi dell' art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono **sedi** dell'esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale, le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di maturità.

Candidati esterni

Per i candidati esterni, sono **sedi** di esame soltanto le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati, ubicate nel comune di residenza, ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione, secondo quanto previsto dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

- **I candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni** (art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62/2017).
- **Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati** (art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62/2017)

Solo in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare commissioni con un **numero maggiore di candidati esterni** ovvero commissioni apposite di **solli candidati esterni**, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale (*punto 1.b.a della circolare direttoriale DGOSFV del 25 marzo 2026, prot. n. 90455*).

Presentazione delle domande

Art. 9

Nota DGOSFV candidati interni ed esterni del 10 novembre 2025, n. 74346

I candidati interni ed esterni devono avere presentato la domanda di partecipazione all' esame di maturità entro il termine del 12 dicembre 2025.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, e sempre che siano pervenute entro il termine del **2 febbraio 2026**.

Per gli studenti che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 2 febbraio e prima del 15 marzo, il termine del 2 febbraio è differito al **24 marzo 2026**.

Le domande di partecipazione all'esame di maturità dei candidati detenuti sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.

L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 12 dicembre 2025.

Ai sensi dell' art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il **quindici maggio** di ciascun anno, un **documento** che:

- esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame;
- per le discipline coinvolte evidenzia gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica;
- indica, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. n. 10719.

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per **il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.**

Nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, co. 4, e all'art. 15, cc. 2, secondo periodo, e 2 *bis* del d. lgs. 62/2017, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti, qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi. Qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti per il credito scolastico dell'anno non frequentato.

Sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da **un presidente esterno** all'istituzione scolastica e composte da **due membri esterni** e, per ciascuna delle due classi abbinata, **da due membri interni** appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono articolate in due commissioni/classi.

I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe **nel rispetto delle discipline affidate ai commissari interni dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13**

Negli istituti professionali del vigente ordinamento **non possono essere designati commissari** con riferimento agli **insegnamenti scelti autonomamente** dalle istituzioni scolastiche introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità.

Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle commissioni unitamente ai dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di maturità.

E' prevista una **formazione** specifica dei docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità.

La formazione, organizzata in collaborazione con Indire, consisterà in una serie di webinar fruibili sulla piattaforma «Scuola futura», che verranno resi disponibili a partire dal mese di maggio. Il programma formativo affronterà una serie di tematiche correlate all'esame:

- Le novità introdotte dal dl 127/2025 in relazione all'esame di maturità
- Il dm materie e l'articolazione e gestione del colloquio
- Le commissioni
- L'ordinanza ministeriale sull'esame di maturità
- Le peculiarità dell'istruzione professionale, in relazione alla seconda prova
- La formazione scuola-lavoro e le attività assimilabili (dm 226/2024)
- I quadri di riferimento e le griglie di valutazione
- L'esame per i candidati con disabilità e con DSA
- La gestione dei casi disciplinari in sede d'esame

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche

Art. 15

Il presidente e i commissari delle due classi abbinatae si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 16 giugno 2026 alle ore 8:30.
Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.

Riunione preliminare della commissione/classe

Art. 16

Tutti i componenti la commissione/classe **dichiarano obbligatoriamente per iscritto**, distintamente per i candidati interni ed esterni:

- se nell'anno scolastico 2025/2026 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
- se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.

Il presidente comunica le **situazioni di incompatibilità**:

- per i commissari interni, al dirigente/coordinatore;
- per i commissari esterni, all'USR.

Negli **istituti professionali del vigente ordinamento**, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;

b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.

Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, **la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati.**

In particolare, esamina:

- a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
- b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni, la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito nonché la documentazione relativa allo svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro e/o delle attività assimilabili svolte ai sensi del d.m. 226/2024;
- d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 11 dell'OM 54/2026, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;

**Riunione preliminare della
commissione/classe****Art. 16**

- e)** il documento del consiglio di classe di cui all'art. 10 dell'OM 54/2026;
- f)** il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 24 dell'OM 54/2026, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;
- g)** l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;
- h)** per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione;
- i)** l'eventuale dettagliata relazione per le classi o per gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Riunione preliminare della commissione/classe

Art. 16

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

- a) **qualora rilevi irregolarità che appaiano *prima facie* insanabili**, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale;
- b) **qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame**, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
- c) **qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato**, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

Prima prova scritta: giovedì 18 giugno 2026.



Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: venerdì 19 giugno 2026.



Terza prova scritta: giovedì 25 giugno 2026.

Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac *techno* e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 1 luglio 2026.



La seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 2 luglio 2026, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.



La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 7 luglio 2026.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo

L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Prima prova scritta**Articolo 19**

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

Seconda prova scritta**Articolo 20**

La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica. Ha per oggetto la disciplina o le discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Negli istituti professionali del vigente ordinamento, la seconda prova non verte su discipline ma sulle **competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati**. Pertanto, la seconda prova d'esame degli istituti professionali del vigente ordinamento è un'unica prova integrata, la cui **parte ministeriale contiene la "cornice nazionale generale di riferimento" che indica:**

- a)** la tipologia della prova da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell'indirizzo (adottato con d.m. 15 giugno 2022, n. 164);
- b)** il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.

Seconda prova scritta**Articolo 20**

Le commissioni declinano le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato (o agli specifici percorsi attivati) dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto, costruendo le tracce delle prove d'esame con le modalità indicate di seguito.

La suddetta prova è predisposta secondo le due seguenti modalità, alternative tra loro, in relazione alla situazione presente nell'istituto:

A. se nell'istituzione scolastica è presente, nell'ambito di un indirizzo, un'unica classe di un determinato percorso, l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.

B. Se nell'istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele"), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. In questo caso, poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova.

In fase di stesura delle proposte di traccia della prova, **si procede inoltre a definirne la durata**, nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e l'eventuale prosecuzione della stessa il giorno successivo, laddove ricorrano le condizioni che consentono l'articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, ai candidati sono fornite specifiche consegne all'inizio di ciascuna giornata d'esame.

Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni sono comunicate ai candidati tramite affissione di apposito avviso presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Seconda prova scritta

Articolo 20

Nelle **Province autonome di Trento e di Bolzano**, per i corsi annuali, le commissioni predispongono la seconda prova sulla base della parte nazionale della stessa, che indicherà la tipologia e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui la prova dovrà fare riferimento, declinando le indicazioni ministeriali in relazione ai risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale. La trasmissione della parte nazionale della prova avviene tramite plico telematico, il giorno precedente quello di svolgimento della prima prova.

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione professionale che fanno riferimento al **previgente ordinamento**, la seconda prova d'esame è costituita da una prima parte nazionale della traccia, inviata tramite plico telematico, e da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. n. 769 del 2018.

Pertanto, le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell'offerta formativa della scuola;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell'indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

La commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.

Seconda prova scritta

Articolo 20

Nei **licei coreutici**, al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.

La commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

La commissione dispone di un massimo di **venti punti** per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di **quaranta punti**.

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è **pubblicato** per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Esso concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli – documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Curriculum della Studentessa e dello Studente (aggiornato con D.M. 9 gennaio 2026, n. 2)

Il Curriculum della Studentessa e dello Studente si compone di 4 sezioni:

- Parte I - *“Istruzione e formazione”*, che riporta i dati contenuti nella sezione *“Percorso di studi” dell’E-Portfolio*;
- Parte II – *“Certificazioni”*, che riporta le informazioni contenute nella sezione *“Sviluppo competenze”* dell’E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;
- Parte III - *“Attività extrascolastiche”*, che riporta le informazioni contenute nella sezione *“Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio*, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;
- Parte IV - *“Prove Nazionali”* - **da integrare all’esito dell’esame di maturità** - che riporta la descrizione, a cura dell’INVALSI, dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.

Alle Commissioni d’esame - nell’ambito della conduzione dell’esame di maturità - sarà messo a disposizione il Curriculum costituito dalle sole parti I, II, III.

La parte IV sarà integrata dai dati unicamente al termine dell’esame medesimo.

Il Curriculum è, per lo studente, un elemento di valorizzazione del proprio percorso scolastico e personale nell’ambito del nuovo esame di maturità.

Articolazione del colloquio

Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente.

Prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all'art. 1, co.1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale.

Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato.

Il colloquio verifica, altresì, le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe

Nell'ambito del colloquio, viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante **una breve relazione o un lavoro multimediale**, le **esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell'apprendistato di primo livello**, con riferimento al complesso del percorso effettuato.

Per i candidati esterni la relazione o il lavoro multimediale hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 62/2017.

Inoltre, il colloquio verifica **le competenze di educazione civica**, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Infine, nell'ambito del colloquio, viene effettuata **la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.**

La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, **valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare.**

Nella conduzione del colloquio, **la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe**, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62 del 2017.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del **titolo di studio** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel **diploma** non viene fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il **docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto** dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A dell'OM 54/2026.

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, del PEI e in particolare delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni, in coerenza con le suddette modalità.

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato **l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità secondo quanto disposto dall'articolo 3 dell'OM 54/2026, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, **individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame**. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, **gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni di cui all'art. 25, comma 2, dell'OM 54/2026 conseguono il **diploma di maturità**. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di maturità sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Per tali candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti dall'OM 54/2026.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 5, dell'OM 54/2026 conseguono il diploma di maturità.

Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Esame dei candidati con DSA e BES

Articolo 25


Per le situazioni di studenti con altri **bisogni educativi speciali**, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di maturità alle condizioni di cui all'art. 25, comma 6, dell'OM 54/2026 conseguono il diploma di maturità.



Verbalizzazione

Articolo 27

Nella compilazione dei verbali la commissione utilizzerà l'applicativo «**Commissione web**», salvo motivata impossibilità.



La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui all'art. 17, comma 2, del citato del d.lgs. 62/2017, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 20 del d.lgs. 62/2017, 24 e 25 dell'OM 54/2026, relativi ai candidati con disabilità e ai candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali.

Il **punteggio minimo complessivo** per superare l'esame di maturità è di sessanta centesimi.



Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione d'esame può motivatamente **integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti** per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame.

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la **lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, **a condizione che:**

- a)** abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, lettera b), dell'OM 54/2026;
- b)** abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame.

Pubblicazione dei risultati

Articolo 29

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è **pubblicato**, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 dell'OM 54/2026 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

L'esito della parte specifica dell'esame **EsaBac ed EsaBac *techno***, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità sopra descritte, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac *techno*: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac *techno*: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza**Articolo 31**

Gli atti e i documenti relativi agli esami di maturità sono consegnati con apposito verbale al dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell'istituzione scolastica, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta si applicano le disposizioni dell'OM 54/2026, ad eccezione di quelle incompatibili con le specifiche disposizioni vigenti.

Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono disciplinate dalle specifiche disposizioni vigenti.

Nella Provincia autonoma di Trento continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 60 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.

Per le scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui all'OM 54/2026, nonché l'articolo 5 del d.m. 29 gennaio 2026, n. 13.

Per gli studenti che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni dell'OM 54/2026, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione dell'OM 54/2026 alla situazione dei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

